



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N.241 DEL 1990

PER

“la ridefinizione degli studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell’intero versante su cui si trova l’abitato della frazione di Piobbico nel comune di Sarnano (MC)”

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - **Commissario Straordinario** del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in Roma - persona dell’On. Avv. Giovanni Legnini - in seguito denominato “Commissario Straordinario”

E

il **Comune di Sarnano (MC)** - in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Luca Piergentili, in seguito denominato “Comune”;

E

l’**Università di Camerino** con sede legale in Camerino (MC) in persona del legale rappresentante Prof. Claudio Pettinari, in seguito denominato “UNICAM”;

E

l’**Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche** con sede legale in Ancona (AN) in persona del Direttore Dott. Ing. Stefano Babini, in seguito denominato “USR”;



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



Premesso che:

- il Commissario Straordinario svolge le funzioni indicate dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

- l'art. 2, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede, in particolare, che *“Il Commissario straordinario: a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo; b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovrintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5”*;

- l'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del citato decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello;

- con l'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 il Commissario Straordinario ha provveduto all'assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di livello 3 da realizzare sui territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

- i predetti piani di microzonazione sismica sono stati conclusi e validati da parte del Centro per la Microzonazione Sismica del Consiglio Nazionale



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



delle Ricerche (Centro MS) che ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della Convenzione con il Commissario Straordinario sottoscritta il 17 maggio 2017;

- con l'Ordinanza n.79 del 2 agosto 2019 "*Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante o sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'Ordinanza n.24 del 12 maggio 2017*". è stata avviata una ulteriore fase di studi di approfondimento conoscitivo e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante individuati con i predetti studi di microzonazione sismica con il supporto tecnico scientifico e coordinamento da parte del Centro MS;

- l'abitato della Frazione di Piobbico, nel Comune di Sarnano (MC), si trova sul versante sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell'intero versante;

- a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dall'agosto 2016 e successivi l'area, interessata da notevoli sollecitazioni sismiche, è stata oggetto di diverse segnalazioni di instabilità a cui sono seguiti sopralluoghi anche da parte della Protezione Civile Marche;

- allo scopo di chiarire le condizioni di stabilità dell'area su cui si trova l'abitato di Piobbico, la stessa è stata inserita tra quelle oggetto degli studi di approfondimento relativi all'Ordinanza n. 79/2019;

- l'Università di Camerino da anni sta svolgendo studi sui fenomeni gravitativi dell'area dell'Appennino umbro-marchigiano nella quale ricade



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



altresì l'area in dissesto di Piobbico nel Comune di Sarnano (MC),

utilizzando anche metodologie geofisiche, redigendo cartografie tematiche

di vario genere ed effettuando anche studi specifici;

- l'Università degli studi di Camerino ha condotto studi a carattere generale per la redazione di fogli geologici nell'ambito del progetto CARG (committente Acquater del gruppo ENI). L'area in frana è stata delimitata ed è presente nell'ambito del progetto IFFI (Carta inventario dei movimenti franosi della Regione Marche ed Aree Limitrofe);

- nell'anno 2001 l'area in argomento è stata inserita anche nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Marche (Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004 pubblicata sul supplemento n. 5 al BUR n. 15 del 13/02/2004);

- il criterio con cui l'area è stata assunta come "*in dissesto*" è la presenza della stessa all'interno di studi precedenti ed esclusivamente attraverso un criterio geomorfologico.

- il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Marche censisce l'area in argomento con il codice F-21-1349 (Pf3), che comprende anche i dissesti censiti con i codici F-21-1348 (Pf3) e F-21-1359 (Pf3);

- gli studi condotti nell'area attraverso l'Ord. 79/2019 non sono riusciti a chiarire l'aspetto complessivo sulla stabilità dell'area;

Considerato che:

- le risorse economiche, a suo tempo stanziato, in conseguenza di scelte tecniche precedentemente assunte, non sono state sufficienti ad investigare completamente l'area lasciando, di fatto, un margine di incertezza circa la presenza o meno del fenomeno franoso; in particolare, in fase di indagine



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



non sono state rilevate zone rimaneggiate riconducibili a superfici di scorrimento;

- per tale ragione non sono, ad oggi, disponibili sufficienti elementi di valutazione tali da stabilire, con assoluta certezza, la stabilità dell'area e la sua idoneità per la ricostruzione in tempi rapidi e in piena sicurezza;

Considerato che:

- su invito del Sindaco di Sarnano, è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza del Commissario Straordinario e del Direttore dell'USR Marche;

- in tale sede è stato deciso di finanziare ed affidare ulteriori studi di approfondimento avvalendosi della collaborazione scientifica dell'Università di Camerino che, come sopra rammentato, ha già in corso delle attività di verifica e di studio sul territorio in argomento;

- al fine di raggiungere l'obiettivo di evitare di penalizzare un'area a forte vocazione turistica sede, tra le altre, di importanti infrastrutture (asse viario che conduce presso le località sciistiche di Sassotetto e Bolognola, linee telefoniche, etc.) determinando con certezza le reali condizioni di stabilità su cui si trova l'abitato di Piobbico, il Commissario straordinario si è fatto promotore della sottoscrizione del presente Accordo con la finalità di condurre tutti i soggetti coinvolti - Struttura Commissariale, Comune, USR Marche e Università di Camerino - alla soluzione del problema;

Dato Atto che l'Università di Camerino:

- è un ente pubblico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ("MIUR");



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



- la predetta Università ha, tra l'altro, il compito istituzionale di promuovere ed effettuare attività di ricerca nel campo delle Scienze della Terra e delle loro applicazioni, ivi compresi, tra gli altri, lo studio dei metodi di valutazione del dissesto idrogeologico anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

- svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda lo studio, la sorveglianza, il monitoraggio e la prevenzione dalle pericolosità geologiche nel territorio specifico;

- predispone annualmente un programma di attività di approfondimento sul territorio maceratese, al fine di svolgere il proprio ruolo istituzionale nell'area in questione nel campo della formazione e della ricerca scientifica finalizzata alla produzione di documenti, pubblicazioni scientifiche, oltre che all'organizzazione di momenti di approfondimento e di confronto (seminari, convegni, etc.);

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, possono concludere accordi tra loro *"per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"* e che ciò che caratterizza tali accordi è la sussistenza di una comunanza di interessi tra le PP.AA. coinvolte;

- la collaborazione tra soggetti pubblici – quale partenariato pubblico – trova peraltro riconoscimento giuridico anche a livello comunitario; infatti, la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica non limita la libertà delle amministrazioni pubbliche di autodeterminarsi per il perseguimento dei propri fini istituzionali attraverso la propria organizzazione interna (*"amministrazione diretta"* o *"gestione in economia"*), ovvero mediante



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



accordi cooperativi con le altre amministrazioni, purché non intervenga remunerazione per scambio di diritti e di obblighi;

- affinché un accordo istituzionale possa qualificarsi tale, è necessario che:

a. le parti svolgano in comune parte delle attività, ovverosia che entrambe le parti destinino allo svolgimento delle attività risorse umane e/o strumentali;

b. il risultato delle attività sia necessario a entrambe le parti per lo svolgimento delle loro attività istituzionali e i risultati dello stesso, intesi non solo in termini di proprietà industriale ma anche in termini di effettivo e concreto utilizzo del prodotto dell'accordo, siano e rimangano nella disponibilità di entrambe;

c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- con delibera n.918 del 31 agosto 2016, l'ANAC ha stabilito il seguente principio *“Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, l. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici”*;

- l'Accordo previsto dall'art.15 della legge n.241 del 1990 può coinvolgere l'Università di Camerino in ragione del fatto che la stessa ha acquisito comprovati studi, analisi ed esperienze nella materia oggetto del presente



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



Accordo; inoltre il coinvolgimento della predetta Università consentirà di perseguire la finalità di promuovere lo sviluppo scientifico e il trasferimento delle conoscenze per rilevanti finalità di interesse pubblico, tenuto altresì conto che la suddetta Università possiede i requisiti di cui all'art. 5, comma 6, del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n.50 e, in particolare, non svolge sul mercato aperto una quota pari o superiore al 20% delle attività interessate dal presente accordo di cooperazione, come attestato dall'Università di Camerino con nota del 10 febbraio 2021 in atti, e non sono previsti corrispettivi per le attività svolte ma solo rimborsi delle spese sostenute e dei costi delle ricerche scientifiche;

Considerato che:

- ricorrono le predette condizioni, posto che il presente atto regola lo svolgimento delle rispettive attività funzionali delle parti, al fine di perseguire una finalità scientifica a vantaggio dell'intera collettività;
- con il predetto Accordo, dunque, si persegue con riguardo alla Struttura commissariale, la primaria finalità di interesse pubblico di rilanciare le attività connesse alla ricostruzione nel territorio del Comune di Sarnano, utilizzando tutte le conoscenze disponibili e le migliori metodologie esistenti grazie alla collaborazione scientifica dell'Università di Camerino che metterà a disposizione la banca dati e gli studi consolidati in materia di cui è in possesso;
- il presente Accordo, peraltro, non regola un rapporto giuridico caratterizzato dalla patrimonialità e frutto di interessi di parte, ma persegue, attraverso una sinergica convergenza istituzionale, l'interesse pubblico nazionale alla ricostruzione in sicurezza delle zone colpite dagli eventi

Comune di Sarnano Prot. n. 0002468 del 16-02-2021 arrivo dat. 10 8



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



sismici del 2016, oltre che quello della promozione della ricerca scientifica e della diffusione delle conoscenze;

- di conseguenza, il rapporto tra le parti è caratterizzato dall'equiordinazione e che la previsione di una componente economica è intesa come forma di rimborso esclusivamente dei costi sopportati dall'Università di Camerino per l'espletamento delle attività;

- infine, i costi e i risultati dell'attività di studio sono condivisi tra le parti e non appartengono esclusivamente ad una di esse, con la conseguenza che il presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 158 co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici;

Considerato infine che il presente Accordo tra Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 è finalizzato alla acquisizione ed alla produzione di analisi, studi e ricerche, secondo quanto considerato e premesso, utili:

- a) alla ridefinizione degli studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte di Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell'intero versante su cui si trova l'abitato di Piobbico nel Comune di Sarnano, ove insistono edifici danneggiati dal sisma 2016;
- b) alla definizione di quadri conoscitivi specifici preordinati agli studi di fattibilità della progettazione per gli interventi di messa in sicurezza dei territori interessati da dissesti franosi, di competenza della Struttura commissariale;
- c) per l'Università di Camerino, l'approfondimento degli studi per una migliore conoscenza delle dinamiche morfoevolutive dei versanti, nell'ottica della prevenzione dalle catastrofi idro-geomorfologiche.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



Dato Atto che:

- con Decreto commissariale n. ____ del _____, è stato approvato il presente schema di Atto;

- con delibera del _____ l'Università di Camerino ha approvato il presente schema di Atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1. Con il presente atto, le Parti si impegnano a collaborare nelle attività di studio e ricerca per la ridefinizione degli studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell'intero versante su cui si trova l'abitato della frazione di Piobbico nel comune di Sarnano (MC), al fine di disporre di indicazioni utili ai fini degli interventi di messa in sicurezza di competenza del Commissario straordinario e del recepimento degli esiti degli studi in parola da parte del Comune di Sarnano nell'ambito del Piano Straordinario di Ricostruzione.

ART. 3 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

1. Il Programma delle attività è eseguito secondo l'Allegato tecnico redatto dai Geologi della Struttura Commissariale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Le Parti concordano che si potrà, in qualsiasi momento procedere, all'aggiornamento del Programma delle attività, a seguito di esigenze



UNIVERSITA
DI CAMERINO



sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso;

4. Eventuali revisioni sostanziali del Programma delle attività potranno essere definite con atti aggiuntivi al presente atto.

ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

1. Le operazioni descritte nel Programma delle attività e nell’Allegato tecnico indicati nell’art. 3 saranno svolte con sinergia e collaborazione tra le Parti mediante il supporto e il coordinamento del Gruppo di Lavoro (cfr art. 6) e dei Referenti.

2. I risultati delle attività saranno trasmessi entro mesi 3 (tre) dal verbale di inizio attività sottoscritto dai referenti del presente atto.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Le Parti si impegnano a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse, le informazioni e i dati pertinenti e necessari ai fini della corretta esecuzione delle programmate attività.

2. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Accordo:

- il Commissario Straordinario mette a disposizione ogni eventuale studio in materia esistente e nella propria disponibilità, in modo da integrare ed approfondire la ricerca in oggetto nonché di rendere disponibile l’acquisendo patrimonio conoscitivo;
- l’Università di Camerino si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità, i materiali, la documentazione tecnica nonché la banca dati e gli studi consolidati in materia, di cui è in possesso; inoltre, l’Università si impegna a fornire

Comune di Sarnano Prot.n.0002468 del 16-02-2021 arrivo cat.10 8



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



il necessario supporto scientifico su eventuali problematiche che si potranno verificare nel corso dello studio;

- il Comune di Sarnano si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse e professionalità interne, i materiali, eventuale documentazione tecnica e quant'altro necessario alla realizzazione delle attività di cui al presente Accordo. Gli esiti degli studi in parola saranno recepiti dal Comune di Sarnano nell'ambito del Piano Straordinario di Ricostruzione; il predetto Piano sarà validato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche e approvato in Conferenza Permanente.

ART. 6 – REFERENTI

1. I "Referenti" delle parti, per la gestione delle attività oggetto del presente atto, saranno designati dai soggetti coinvolti contestualmente alla designazione dei componenti del Gruppo di lavoro e, qualora non espresso, il componente designato del Gruppo svolgerà anche il ruolo di Referente.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

ART. 7 – GRUPPO DI LAVORO

1. Le parti si impegnano ad individuare un Gruppo di Lavoro per la condivisione delle attività oggetto del presente atto, composto da:
 - n. 4 componenti della Struttura Commissariale;
 - n. 1 componente su designazione del Sindaco;
 - n. 1 componente su designazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche;
 - n. 1 componente su designazione dell'Università degli Studi di



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



Camerino.

2. I componenti del Gruppo di Lavoro saranno nominati, sulla base delle predette designazioni, con decreto del Commissario Straordinario.

3. Il Gruppo di Lavoro vigilerà, tra l'altro, sulle fasi temporali di attuazione e di studio monitorando puntualmente le varie attività.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre nell'ambito delle attività di cui al presente atto.

2. Ciascuna parte si conformerà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi al codice di comportamento, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 - DURATA

1. Il presente atto è riferito al Programma delle Attività di cui all'art. 3 e potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente atto, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

2. Le attività di cui al presente atto dovranno essere concluse entro i termini indicati all'art. 4 comma 2.

ART. 10 – RIMBORSO



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



1. In considerazione del comune interesse al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, le parti si impegnano a sostenere gli oneri economici gravanti sulla medesima per la realizzazione delle attività oggetto del presente atto.

2. Il Commissario Straordinario erogherà in favore dell'Università di Camerino un rimborso dei costi dalla stessa sostenuti fino ad un importo massimo di €. 100.000,00 (euro centomila/00) sulla base della stima di massima, redatta dai geologi della Struttura, di cui al predetto allegato tecnico. Nel calcolo del valore delle attività, utile per la determinazione dell'entità del rimborso, vanno incluse le attività di analisi, studi e ricerche, anche relativi alle migliori metodologie, necessari e utili per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo. La misura del rimborso sarà calcolata in modo equo e proporzionato alle attività effettivamente svolte, sulla base di indici, parametri o listini previsti dalla legislazione vigente.

3. L'Università di Camerino si farà carico dei costi della messa a disposizione di risorse umane, strutture, mezzi e strumentazione necessari alla realizzazione di tutte le attività previste nel presente Accordo.

4. Il Comune di Sarnano si farà carico dei costi relativi alla messa a disposizione delle proprie risorse e professionalità interne, dei materiali, della documentazione tecnica e quant'altro necessario alla realizzazione delle attività di cui al presente Accordo.

5. L'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche supporterà le parti coinvolte nell'attività sul territorio;



UNIVERSITA
DI CAMERINO



6. Le parti confermano gli obiettivi riportati nel predetto allegato tecnico fermo restando che si riservano di rivedere detto importo in caso di eventuali sopravvenute nuove esigenze nello svolgimento delle attività.

7. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso di attività di ricerca, il finanziamento correlato è fuori campo di applicazione I.V.A. ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 633/72 e non soggetto alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 600/73.

ART. 11 – COMUNICAZIONI

Ai fini del presente atto, le parti stabiliscono che le comunicazioni di carattere ufficiale dovranno essere effettuate in via riservata tra i soggetti sottoscrittori del presente atto:

- Per il Commissario Straordinario: dott. ing. Francesca Pazzaglia
comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

- Per il Sindaco:@.....

- Per l'università di Camerino@unicam.it.

- Per il l'USR Marche@.....

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal GDPR 6.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, le parti



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO



concordano di pervenire sempre a soluzioni bonarie. In caso di mancato accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Il presente Accordo è redatto in un unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Si allega al presente atto la seguente documentazione:

1. Allegato tecnico redatto dai Geologi della Struttura Commissariale;

Roma lì, 2021.

Il Commissario Straordinario del Governo

(On. Avv. Giovanni Legnini)

Il Sindaco di Sarnano

Sig. Luca Piergentili

Il Rettore dell'Università di Camerino

Prof. Claudio Pettinari

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche

Ing. Stefano Babini

Comune di Sarnano Prpt.n.0002468 del 16-02-2021 arrivo dat.10 8